

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO Sez. Quinta
Riunita con l'intervento dei signori:

CAPONE	Avv. Pio	V. Presidente
LONGOBARDI	Avv. Antonino	
Giudice relatore		
STRACCIA	Rag. Antonio	Giudice

Ha emesso la seguente

ORDINANZA DEL 24/02/05

Nella controversia iscritta al n 1703/04 del ruolo generale e vertente

TRA

....., in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c. , selettivamente domiciliato in al presso lo studio del rag,, che lo rappresenta e difende con mandato a margine del discorso ricorrente

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di Avellino in persona del dirigente delegato Dr. , difesa dal Dr..... assistenza legale resistente.

IL COLLEGIO

PREMESSO CHE:

in data 14 ottobre 2004, in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c. , presentava ricorso avverso l'avviso di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato nell'anno 2002 n. REICR0100286, emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Avellino in data 30 luglio 2004 e notificato in data 12 agosto 2004 per non aver presentato entro il termine del 28/2/2003 il modello CVS , come disposto nel provvedimento dell'Agenzia del 24/1/2003; - il ricorrente lamentava l'anomalia dell'atto impugnato, che non compreso tra quelli indicati nell'art. 19 del D. L.vo n. 546/1992 ed il difetto di motivazione; lamentava, inoltre, la violazione del principio dell'affidamento e della irretroattività delle norme tributarie sancito dall'art_ 3 della legge n. 212/2000, nonché la violazione del termine di giorni 60 fissato dal medesimo art. 3 della citata legge e chiedeva, pertanto, che si dichiarasse illegittimo l'atto impugnato e che si rigettasse, nel merito, la pretesa dell'Ufficio perché infondata; costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate impugnava il ricorso, rivelava che l'avviso di recupero doveva qualificarsi come diniego della agevolazione e conseguente recupero dell'imposta non versata e che il principio della irretroattività delle leggi era munito di copertura costituzionale solo per la legge penale, per cui chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese processuali.

RILEVATO :

a) che nel nostro ordinamento vige il principio della irretroattività delle leggi tributarie sancito dall'art_ 3 della legge n. 212/2000 le cui norme, alla luce di quanto affermato all'art.1, vanno qualificate come attuative delle norme costituzionali richiamate (artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione) e come principi generali dell'ordinamento tributario;

b) che all'art. 3 Co. 2° la legge n. 212/2000 stabilisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di loro entrata in vigore a - dall'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti,

c) che anche la Corte di Giustizia CEE (24/9/2000) ha alternato che costituiscono principi generali del diritto e dell'ordinamento comunitari quelli della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

c) che la Corte Costituzionale nelle sentenze n. 416 del 1999 e 525 del 2000 ha individuato i limiti alla efficacia retroattiva delle leggi interpretative oltreché in quello esplicitamente previsto in materia penale (art. 25 comma secondo Costituzione) in quelli che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali, quali i principi di ragionevolezza e di uguaglianza e quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico, precisando in particolare nella sentenza n. 525 del 2000 che "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica (è) principio che, quale elemento essenziale dello stato di diritto, non può essere lesa da norme con effetto retroattivo che incidano irragionevolmente su situazione regolate da leggi precedenti" ;

CONSIDERATO:

- che l'art. 62 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 all'art. 1 punto a) prescrive che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell' 8 luglio 2002 devono comunicare all'Agenzia delle Entrate a pena di decadenza i dati relativi agli investimenti realizzati, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1/1/2003) e comunque non oltre il 28 febbraio 2003;

- che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, con cui sono stati approvati i modelli CVS e CTS ed è stata fissata il termine del 28/2/2003 entro cui inviarli per via telematica, è stato emesso in data 24 gennaio 2003 per cui non è stato rispettato il termine di 60 giorni, stabilito dal comma 2° dell'art. 3 della legge n. 212/2000;

- che lo scopo dell'art. 62 della legge n. 289/2002, consistente nell'acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazione di flussi di spesa, poteva essere raggiunto già attraverso i dati forniti dal contribuente con la compilazione del quadro RU facente parte dell'Unico 2002 e dei modelli di versamento F24 attraverso cui si è proceduto alla compensazione del credito, per cui la inosservanza delle ulteriori richieste informative poste a carico del contribuente in base al principio di correttezza e di buona fede, cui devono essere improntati i rapporti tra amministrazione e contribuente, vanno inquadrate nelle violazioni cosiddette formali punibili al più con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa (art. 8 co 1 D. Lgs 471/1997) e non con la sanzione della decadenza, - che la sanzione della decadenza prevista al punto a) dall'art. 62 della legge 289/2002 per il mancato invio per via telematica entro il 28/2/2003 del modello CVS viola il principio generale della ragionevolezza e delle uguaglianza delle norme giuridiche, il principio della irretroattività della legge tributaria ed il principio sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica stabiliti negli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, sia perché vi è una irragionevole sproporzione tra l'inadempimento formale del contribuente (mancato invio di un modello informativo entro un dato termine) e la sanzione, sia perché attraverso la sanzione della decadenza si aggira il principio dell'affidamento nella sicurezza giuridica e si introduce di fatto una norma con effetto retroattivo che incide irragionevolmente su un diritto acquisito regolato da una legge precedente;

- che l'art. 62 della legge n. 289/2002 viola, inoltre, il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, stabilito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto mentre al punto a) per i contribuenti che non inviano i dati occorrenti per gli investimenti realizzati (modello CVS) entro il 28/2/2003 è prevista la sanzione della decadenza dal contributo conseguito, al punto b) per i contribuenti che non inviano gli stessi dati modello CTS) non è prevista alcuna sanzione.

P. Q. M.

La Commissione, visti gli art. 134 della Costituzione e 23 legge 11/03/1953 n. 87; ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, che solleva d'ufficio, dell'art. 62 n. 1 lettera a) della legge 27 dicembre 2002 n. 289 nella parte in cui prevede la pena della decadenza e nella parte in cui fissa come termine ultimo per l'invio da parte del contribuente dei dati accorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati il 28 febbraio 2003 per contrasto con gli artt. 3, 23, 25, 53 e 97 della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio.

Dispone, inoltre, che a cura della segreteria della Commissione la presente ordinanza venga notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Avellino, 24 febbraio 2005.

Il Relatore

Il Presidente